

MOZIONE

Rinnovato impegno del Consiglio di Stato verso il coordinamento delle antenne della telefonia mobile e del ruolo di verifica che gli compete

del 16 aprile 2014

Il 5 novembre 2013 è apparsa sul Foglio ufficiale cantonale la modifica dell'art. 5 del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (RORNI).

Questo Parlamento ha avuto modo in più occasioni di prestare attenzione al tema telefonia mobile e radiazioni non ionizzanti con interrogazioni e altri atti parlamentari, tanto che in risposta il Governo ha emesso il citato Regolamento cantonale e si è poi sempre espresso indicando come, a livello di Canton Ticino, fosse in vigore l'obbligo di coordinamento dei siti tra le aziende di telefonia mobile e il Cantone e che in questo modo la questione era sotto controllo cantonale.

In questo senso il Parlamento aveva poi anche chiesto che fosse fornita un'informazione ai Comuni e alla popolazione, cosa avvenuta per il tramite dell'opuscolo "*Antenne e territorio, coordinamento e sviluppo*" del febbraio 2009.

Riprendendo alcuni passaggi dell'opuscolo possiamo leggere come lo scopo dello stesso fosse quello di illustrare quanto veniva fatto in Ticino per garantire uno sviluppo della telefonia mobile che tenesse conto delle esigenze economiche, sociali e ambientali.

Il Ticino aveva infatti, come detto, adottato l'obbligo di coordinamento e cooperazione dei siti (con il principio della contenenza dei siti a più operatori), con il RORNI, atto a favorire uno sviluppo sostenibile del territorio.

L'intesa raggiunta con gli operatori di telefonia mobile coinvolgeva (si noti il verbo al tempo passato) tutti i servizi cantonali competenti, limitando la libertà di installare ovunque antenne e fornendo al contempo un supporto a Comuni e Associazioni.

Dal citato opuscolo emergeva come l'accordo di coordinamento era considerato uno strumento innovativo efficace e pragmatico mediante il quale il Cantone formulava decisioni ponderate e coordinate beneficiando di una visione complessiva delle infrastrutture per la telefonia mobile.

Va menzionato come moltissime amministrazioni comunali dispongano ancora di molte copie di questo opuscolo, messe al servizio dell'utenza.

Il problema è che questo opuscolo non risulta più aggiornato, considerato che il Governo ha modificato - come di seguito riprenderemo - alcuni fondamenti del RORNI, stralciando di fatto l'obbligo di pianificare e di coordinamento.

L'art. 5 del RORNI è sempre stato dichiarato, a ragione, l'articolo chiave. Di seguito mettiamo in evidenza aggiunte (sottolineate e messe in grassetto) e eliminazioni (stralciate) rispetto a quanto prevedeva il medesimo articolo prima della recente modifica.

Art. 5 RORNI (Pianificazione e coordinamento):

cpv.1:

*La scelta dei siti per l'installazione degli impianti deve essere **di principio** coordinata, per permettere una loro razionale distribuzione sul territorio e, se fattibile, il loro uso comune.*

L'aggiunta "di principio" svilisce completamente l'obiettivo cantonale originario, considerato che con questa, a prima vista, semplice modifica, il coordinamento dei siti non risulta più necessario e cade così il controllo cantonale tanto declamato in questi anni.

cpv.3:

~~Gli operatori in possesso di una concessione federale (in seguito: operatori) devono fornire i dati necessari al coordinamento, in particolare la pianificazione dei siti e le giustificazioni delle scelte effettuate.~~

cpv. 4:

~~L'impossibilità di utilizzazione in comune di un determinato sito deve essere sufficientemente motivata.~~

Considerata la modifica del cpv. 1 che rende di fatto privo di senso il coordinamento e la pianificazione, il Consiglio di Stato ritiene che diviene dunque priva di interesse la richiesta dei dati necessari alle aziende per la verifica delle giustificazioni delle scelte effettuate e non si ritiene più necessario che un operatore motivi l'impossibilità di coesistenza su un sito già esistente, creando le basi per permettere nuovi siti in modo indipendente.

Di queste modifiche i sottoscritti mozionanti non condividono l'agire e chiedono al Consiglio di Stato di ripristinare le versioni originarie degli articoli, anzi rafforzandoli a seguito di quanto ha esposto il Piano direttore cantonale del 2009 e la nuova Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) entrata in vigore il 1° gennaio 2012. In alternativa si chiede al Consiglio di Stato di far elevare a Legge cantonale di applicazione dell'ORNI il contenuto del RORNI e con particolare riferimento al tema della pianificazione e del coordinamento.

Il Piano direttore ha infatti proposto delle nuove schede di Piano direttore che devono ora essere considerate. La scheda P1 "Paesaggio" indica ad esempio la necessità che il Cantone elabori l'inventario dei paesaggi d'interesse cantonale e concretizzi gli obiettivi di valorizzazione degli oggetti dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (IFP). Anche le altre schede di PD (con particolare riferimento a quelle del Patrimonio e della Rete urbana) portano comunque a ritenere che l'edificazione di antenne o pali che supportano le antenne della telefonia mobile devono essere verificate dal Cantone in un'ottica di sviluppo sostenibile. Per far questo, la pianificazione e il coordinamento cantonale sono lo strumento necessario.

Anche la Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) ha introdotto una serie di nuovi articoli normativi che coinvolgono tutti i progetti edilizi ma sembra non consideri, nei fatti, le domande inerenti le antenne della telefonia mobile. Gli articoli a cui facciamo particolare riferimento sono quelli dal 92 al 101 che concernono gli obiettivi e i principi della tutela, e valorizzazione del paesaggio, le relative misure e misure di valorizzazione e la Commissione del paesaggio e gli articoli da 101 a 113 del RLst.

Tra questi articoli uno va menzionato in modo particolare:

Art. 99 Lst (Applicazione del principio dell'inserimento ordinato ed armonioso):

¹Il Cantone applica il principio dell'inserimento ordinato ed armonioso nell'esame delle autorizzazioni a costruire che riguardano:

- a) i progetti edilizi fuori dalle zone edificabili (art. 24 e 25 LPT),*
- b) i nuclei, le rive dei laghi ed i paesaggi d'importanza federale e cantonale,*
- c) le zone edificabili, se il progetto comporta un impatto paesaggistico significativo.*

²I Comuni applicano, per il resto, il principio dell'inserimento ordinato e armonioso nell'esame delle autorizzazioni a costruire che riguardano la zona edificabile; essi possono chiedere parere al Cantone.

In riferimento agli articoli della Lst e RLst sopra riportati va anche menzionato che non si dispone ancora dell'inventario dei paesaggi di particolare qualità per l'armonia della loro composizione; i paesaggi di rilevanza storica o simbolica e i paesaggi di particolare rilevanza naturalistica.

Beninteso non si intende attendere questi inventari per avere il coordinamento delle antenne della telefonia mobile che può invece essere riattivato da subito, visto che tale lavoro

cantonale è stato effettuato per almeno un decennio con meriti riconosciuti (vedi premio Aspan).

Va infatti anche considerato che la trasmissione a banda-larga permette di essere sempre collegati a internet anche fuori casa/ufficio e questo comporta una struttura più capillare delle nuove reti cellulari e dunque la necessità di un numero più elevato di antenne. Per questo il coordinamento diviene ancora più urgente rispetto al passato e per questo se ne chiede il reintegro nel RORNI.

Visto quanto precede e avvalendosi dalla facoltà concessa dall'art. 101 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, **si chiede al Consiglio di Stato di modificare con urgenza il RORNI reinserendo gli articoli nella versione originaria e anzi completandolo e integrandolo con le misure di inserimento paesaggistico imposte dalla nuova Legge sullo sviluppo territoriale.**

Roberto Badaracco
Delcò Petralli - Peduzzi - Seitz - Storni